

Direttiva DAC6

**Trasparenza sui meccanismi fiscali
potenzialmente aggressivi:
impatti per contribuenti
ed intermediari.**

Indice

01 Contesto normativo

DAC6 in sintesi

Overview degli *hallmarks*

Chi sono i soggetti obbligati alle comunicazioni?

02 Gli interventi operativi

Overview

Le aree di intervento

03 L'approccio PwC

Contatti







01

Contesto normativo



L'evoluzione della Tax Compliance passa attraverso i nuovi obblighi della comunicazione preventiva della direttiva DAC6.

Contesto normativo

DAC6 in sintesi

La **direttiva UE “DAC6”**, adottata dal Consiglio dell’UE il 25 maggio 2018 ed entrata in vigore il 25 giugno 2018 («La Direttiva»), introduce a livello europeo nuove regole in tema di **scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale**. In particolare, la DAC6 richiede che **gli intermediari e i contribuenti comunichino tempestivamente, all’Amministrazione finanziaria dello Stato Membro** di residenza fiscale, di stabilimento o in cui operano, i **“meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica”** (“Reportable Cross Border Arrangement” – “RCBA”), laddove siano soddisfatte determinate condizioni. A tale riguardo, gli **“hallmark”** (elementi distintivi) che i meccanismi transfrontalieri devono presentare per essere considerati “soggetti all’obbligo di notifica” sono elencati nell’allegato IV della DAC6.

I suddetti obblighi di comunicazione entreranno in vigore **a partire dal 1° luglio 2020 e gli intermediari e contribuenti a regime avranno trenta giorni per procedere segnalazione**. Tuttavia, occorre sottolineare che la norma ha **effetti retrospettivi** e dovranno essere

segnalati i RCBA la cui prima fase di implementazione è stata realizzata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020. Le informazioni relative a tali RCBA dovranno essere comunicate **entro il 31 agosto 2020**.

Le autorità fiscali dei vari Stati Membri, a decorrere dalla fine di **ottobre 2020** e di seguito su **base trimestrale**, scambieranno tra loro le informazioni presentate da intermediari e contribuenti, al fine di **intercettare tempestivamente (e dissuadere) la pianificazione fiscale aggressiva** e quindi anche gli effetti distorsivi sul mercato dell’UE.

Ciascuno Stato membro doveva adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla DAC6 **entro il 31 dicembre 2019**.

In caso di violazione degli obblighi di notifica da DAC6, si applicheranno **sanzioni**, in base a quanto stabilito da ciascuno Stato membro, in merito alle quali la Direttiva si limita a richiedere che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Cosa

Segnalazione dei reportable cross-border arrangement (RCBA), ovvero meccanismi transfrontalieri che presentano alcuni elementi distintivi (*hallmark*) individuati dalla normativa.

Chi

Intermediari e contribuenti trasmettono la segnalazione alle Autorità Fiscali.

Quando

Obbligo effettivo dal 1 luglio 2020 per le operazioni il cui primo step di implementazione è avvenuto dal 25 giugno 2018, la comunicazione cumulativa va fatta entro il 31 agosto 2020. Per i meccanismi posti in essere dal 1 luglio 2020, la comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dal compimento/realizzazione dell’operazione.

Impatti

Fondamentale definire la governance del processo di segnalazione e dotarsi di un tool a supporto per gestire le informazioni connesse ai meccanismi da riportare.

Contesto normativo

Overview degli *hallmarks*

Gli intermediari sono chiamati a **verificare la presenza di uno degli elementi distintivi (*hallmark*)** che sono indicati nell'Allegato IV della Direttiva e che si connotano, in modo oggettivo, come **potenziali indici di rischio fiscale**.

Gli elementi distintivi vengono classificati in 2 principali categorie:

- **Generici:** basati perlopiù sul regime della confidenzialità ovvero sul pagamento di una premium fee.
- **Specifici:** pianificazioni fiscali aggressive nuove con specifiche caratteristiche, quali le tecniche che consentono di individuare a fini elusivi le lacune presenti nei diversi sistemi tributari.

Categoria A	Categoria B	Categoria C
<p>Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale e soggetti al Main Benefit Test</p> <p>Riservatezza: Il contribuente pertinente o un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il RCBA potrebbe garantire un vantaggio fiscale.</p> <p>Succes Fee: L'intermediario è autorizzato a ricevere una commissione per il RCBA commisurata all'entità del vantaggio fiscale derivante dal RCBA o al fatto che sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale.</p> <p>Standard: Documentazione e/o struttura del RCBA sostanzialmente standardizzate, che possono essere messe a disposizione di più contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.</p>	<p>Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale e soggetti al Main Benefit Test</p> <p>Bare fiscali: Un partecipante al RCBA adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una società in perdita, interromperne l'attività principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.</p> <p>Conversione: RCBA che ha l'effetto di convertire il reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.</p> <p>Circularità: RCBA che contiene operazioni circolari che si traducono in un «carosello» di fondi, tramite il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.</p>	<p>Elementi distintivi specifici collegati a operazioni transfrontaliere e solo in parte soggetti al Main Benefit Test</p> <p>Pagamenti: RCBA prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate a determinate condizioni.</p> <p>Ammortamenti: Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in più di una giurisdizione.</p> <p>Rimedi doppia imposizione: È chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più di una giurisdizione.</p> <p>Trasferimenti di attivi: RCBA comporta il trasferimento di attivi e vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.</p>



Categoria D

Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva

Scambio automatico: RCBA può avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto da normative o accordi sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o accordi.

Titolarietà effettiva: RCBA comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente.

Categoria E

Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento

Safe Harbour: RCBA comporta l'uso di norme «safe harbour» unilaterali.

Hard-to-value intangibles: RCBA comporta il trasferimento di «hard-to-value intangibles», intendendosi per tali beni immateriali o diritti su beni immateriali, per i quali, al momento del loro trasferimento tra imprese associate:

- Non esistono affidabili transazioni comparabili;
- Le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.

Trasferimento di asset e/o funzioni e/o rischi: RCBA implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di attività e/o funzioni e/o rischi, se la previsione annuale dell'EBIT del cedente (utile al lordo di interessi e imposte), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50% della previsione annuale degli EBIT in mancanza del trasferimento.

La normativa di riferimento

Chi sono i soggetti obbligati alle comunicazioni?

L'obbligo di comunicazione incombe su intermediari che propongono i meccanismi riportabili o assistono i contribuenti nell'implementarli e, in assenza di intermediari, sui contribuenti stessi.

I soggetti obbligati possono essere persone fisiche o entità che assumono uno dei seguenti ruoli:

Promoter: elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione a fini di attuazione o gestisce l'attuazione di un RCBA.

Service Provider: si è impegnato a fornire, direttamente o indirettamente, aiuto, assistenza o consulenza riguardo alle attività sopra riportate relative ad un RCBA.

Contribuente: destinatario degli effetti dell'RCBA o è pronto ad attuare un RCBA o ha attuato la prima fase di un RCBA.

Soggetti impattati	Promoter	Service provider	Contribuente
Intermediari finanziari	•	•	•
Corporate*	•	•	•
Intermediari fiscali (studi legali e fiscali, commercialisti, notai)	•	•	

*Considerata l'interpretazione ampia della definizione di "intermediario", non si può escludere che, all'interno di un gruppo multinazionale di società con le relative funzioni interne coinvolte nella implementazione di RCBA, una (o più di una) società del gruppo possa qualificare essa stessa come "intermediario", e quindi risultare soggetta ad un obbligo di notifica "primaria". Ad esempio, questo potrebbe essere applicabile all'entità a cui appartiene il dipartimento fiscale coinvolto nella progettazione di un RCBA.





02

Gli interventi operativi

Gli interventi operativi

Overview

L'adeguamento alla normativa DAC6 comporta la necessità di definire interventi operativi mirati e coordinati su differenti ambiti aziendali per cui è richiesto il coinvolgimento di diverse professionalità con specifiche competenze, in particolare:

Ambito Fiscale

Per la definizione dei requisiti e dei criteri di individuazione delle transazioni da segnalare.

Ambito organizzativo

Al fine di assegnare ruoli e responsabilità alle strutture coinvolte e di valutare gli impatti di business conseguenti all'obbligo di reporting.

Ambito tecnologico

Per costituire un robusto sistema IT attraverso il quale elaborare ed organizzare le basi dati necessarie a supportare il processo valutativo delle transazioni da segnalare e predisporre il flusso di segnalazioni imposto dalla normativa.

Ambito legale

Al fine di rivedere i contratti alla luce degli *hallmarks* e degli obblighi di reporting.

La complessità di applicazione della normativa derivante dalla varietà delle dimensioni in gioco è accentuata dalla difficoltà di declinare i requisiti normativi a livello operativo.

Rispetto ad altre normative di scambio multilaterale, per esempio Common Reporting Standard

(c.d. CRS), le regole di implementazione della DAC6 non sono infatti facilmente declinabili nei processi e nei sistemi informativi dell'entità a causa della difficoltà nel determinare in modo chiaro e circostanziato alcuni aspetti basilari, tra cui la definizione di "arrangement" o di "hallmark".

Con la finalità di far fronte alla necessità di un approccio multidisciplinare richiesto nell'ambito di progetti di implementazione di normative di natura fiscale, PwC TLS ha costituito uno specifico team che mette insieme le competenze necessarie ed ha costruito un proprio approccio, di cui si riporta nel seguito l'applicazione sulla normativa DAC6.

Il percorso previsto per la definizione degli interventi si snoda tra i suddetti ambiti avendo come punto di partenza un'attività di identificazione (mapping) delle transazioni che potrebbero risultare rilevanti ai fini della DAC6 e di individuazione delle specifiche aree aziendali impattate e delle principali aree di rischio della specifica entità. Il mapping fornisce l'input per la definizione del framework di governance tramite il quale assegnare in modo specifico ruoli e responsabilità e definire le necessarie implementazioni per ciascuna area impattata. A valle di tali attività deve essere definito il sistema di reporting più appropriato (in house vs soluzioni di mercato) per segnalare le transazioni che risulteranno rilevanti ai fini della DAC6. Occorre, inoltre, mettere in agenda la necessità di training al personale coinvolto e l'aggiornamento dei contratti con i clienti e con le parti esterne coinvolte.

Gli interventi operativi

Le aree di intervento

1. Mapping

Cosa?

- Quali *hallmark* sono applicabili alla specifica azienda, business e settore.
- Come il sistema di controllo interno può supportare nella compliance alla norma.
- Come possono essere intercettate le transazioni rilevanti, in special modo quando la funzione fiscale non è coinvolta.

Come?

- Effettuare un mapping secondo metodologie consolidate volte ad individuare l'operatività configurabile potenzialmente come *Reportable Cross Border Arrangement* (RCBA) in funzione degli *hallmark* definiti dalla DAC6 e dal ruolo che potrebbe ricoprire l'entità (i.e. promoter, service provider, contribuente).
- Valutazione sinergie con processi esistenti.

2. Governance Framework

Cosa?

- Sono identificati chiaramente ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.
- Esistono controlli efficaci per intercettare le transazioni impattate e possono essere utilizzati i processi già esistenti.
- I processi decisionali sono adeguatamente formalizzati e possono essere definiti già *compliant*.
- Sono stati definiti i rapporti e i livelli di disclosure con gli altri intermediari coinvolti nelle operazioni e con la clientela.

Come?

- Target Reporting Model completo e formalizzato, con la definizione di regole, ruoli e responsabilità per monitorare, analizzare, identificare e fare reporting degli RCBA.
- Programmi di monitoraggio efficaci.

Aree di intervento

3. Technology e gestione dati

Cosa?

- Il sistema fornisce dati rilevanti che possono supportare l'identificazione e riportare le transazioni rilevanti.
- Il sistema consente di raccogliere, analizzare e trasferire all'amministrazione finanziaria le informazioni circa le transazioni impattate.

Cosa?

- Definizione IT strategy e valutazione dei software esistenti.
- Supporto tecnologico integrato mediante tool ad-hoc in linea con i requirement normativi per l'analisi ed il monitoraggio delle operazioni rilevanti.

4. Training

Cosa?

- Il personale coinvolto è adeguatamente formato per la gestione *compliant* delle transazioni impattate.

Come?

- Consulenza fiscale aggiornata e tempestiva.
- Identificazione delle figure all'interno dell'organizzazione a cui è opportuno erogare la formazione.
- Sessioni di training specifiche mediante i canali più idonei (e.g. workshop o e-learning).



“

La necessità di non farsi cogliere impreparati alla data di applicazione della norma e alla data di scadenza del primo reporting (con effetto retrospettivo al 25/06/2018) richiede agli intermediari di attivare nell'immediato le opportune implementazioni, commisurate al livello di rischio. La finalità è quella di far fronte a potenziali meccanismi che, in ragione di cambiamenti dell'assetto organizzativo o aggiornamenti della norma, potrebbero, in futuro, essere considerati "reportable".




03

L'approccio PwC

L'approccio PwC

Il nostro team combina esperienza fiscale, di governance, legale e tecnologica adeguata a supportare l'intero processo implementativo di compliance alla norma. Mettendo insieme queste diverse abilità, possiamo aiutare i contribuenti

e gli intermediari a comprendere le nuove regole, implementare controlli e processi efficaci per garantire che le transazioni impattate siano identificate e gestite proattivamente.



Contatti

Marco Lio
Partner

+39 02 91605005
marco.lio@pwc.com

Davide Rotondo
Partner

+39 02 66720515
davide.rotondo@pwc.com

pwc-tls.it

© 2020 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. "PwC" & TLS refers to TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or PwC Tax and Legal Services and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see www.pwc.com/structure for further details.